

Novità fiscali del 3 novembre 2009: modello Unico: correzione dopo la scadenza del termine; modello Eas semplificato: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni indicano solo alcuni dati; al medico di famiglia spetta il rimborso dell'Irap; confronto tra Agenzia delle Entrate e autorità di San Marino; fusione o scissione di Spa: direttiva CE; pronta la bozza del 730/2010

Pubblicato il 3 novembre 2009

modello Unico: correzione dopo la scadenza del termine; modello Eas semplificato: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni indicano solo alcuni dati; al medico di famiglia spetta il rimborso dell'Irap; confronto tra Agenzia delle Entrate e autorità di San Marino; fusione o scissione di Spa: direttiva CE; pronta la bozza del 730/2010

Indice:

- 1) Modello Eas semplificato: Associazioni sportive dilettanti riconosciute dal Coni indicano solo alcuni dati**
- 2) Modello Unico: correzione dopo la scadenza del termine**
- 3) Al medico di famiglia spetta il rimborso dell'Irap**
- 4) Confronto tra Agenzia delle Entrate e autorità del Titano**
- 5) Fusione o scissione di Spa: Attuata direttiva CE**
- 6) E' sul web delle Entrate la bozza del 730/2010**

1) Modello Eas semplificato: Associazioni sportive dilettanti riconosciute dal Coni indicano solo alcuni dati

Nel modello Eas le associazioni sportive dilettanti riconosciute dal Coni dovranno indicare solo alcuni dati.

Ciò a seguito di quanto contenuto nella circolare n. 45/E del 29.10.2009 che ufficializzato le nuove modalità introdotte con finalità di semplificazione, oltre al termine di proroga della presentazione del modello Eas che è passato dal 30 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009.

Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche

Il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla **compilazione del modello EAS** in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/72.

Tuttavia, la ratio della disposizione dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008 è quella di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti in maniera che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati – nonché ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l’opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati notizie.

Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “al contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.

Per tale motivo, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:

- le **associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI** ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’art. 30 del DL n. 185 del 2008;
- le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;
- le **associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica** e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, **fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).**

Le **associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello**, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).

L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.

Inoltre, possono assolvere l’onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:

- le **associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno** come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- i **movimenti e i partiti politici** tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

- le **associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL** nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette

associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

- le **associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica** individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

Compilazione semplificata

Pertanto, ad es. l’ente sportivo dilettante riconosciuto dal Coni deve compilare il Modello Eas indicando solo, oltre ai dati identificativi, i dati contenuti nei seguenti rigi:

4), 5), 6), 20) 25) e 26).

In particolare, compila solo i seguenti righi:

- **4**, se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome;
- **5**, se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, indicando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest'ultimo nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo.
- **6**, se l'ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale;
- **20**, se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. Se si ricevono proventi occorre indicare nell'apposito spazio il loro ammontare all'ultimo esercizio chiuso.
- **25**, uno dei codici contenuti nelle istruzioni al modello EAS per descrivere il settore nel quale l'ente opera prevalentemente, ad es. per il settore sport occorre indicare il n. 5;
- **26**, le attività specifiche svolte dall'ente elencate nelle predette istruzioni (se non viene svolta nessuna di esse non si deve barrare alcuna casella);

2) Modello Unico: correzione dopo la scadenza del termine

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione.

Ciò è possibile purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

E' questo un presupposto necessario per potere presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione).

Possono essere integrate anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza.

Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può consistere in una dichiarazione integrativa a proprio favore ovvero in una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento).

Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre,

secondo il parere delle Finanze, entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

- controllo automatico (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
- controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione oscilla tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ne ricorrono le condizioni, il contribuente si può avvalere dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione ad un decimo del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare.

Affinché il ravvedimento sia valido, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno

per giorno.

Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari

La possibilità di ravvedersi per l'intermediario presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come citato sopra, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/12 del minimo (ossia 43 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; avverte la guida delle Entrate aggiornata al 26.10.2009 che alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

3) Al medico di famiglia spetta il rimborso dell'Irap

L'utilizzo di uno studio ove ricevere gli assistiti e di mezzi strumentali indispensabili per l'esercizio della professione di medico, con l'apporto di un solo dipendente addetto alla portineria, non possono modificare la natura del rapporto professionale convenzionato, né costituire quell'autonoma organizzazione che giustificherebbe l'imposizione IRAP.

L'Ufficio finanziario, anche se è vero che, trattandosi di istanza di rimborso, l'onere della prova è posto in capo al contribuente, alle deduzioni di questi deve controdedurre con fatti e circostanze idonee a corroborare la fondatezza della propria tesi dell'assoggettabilità de reddito prodotto dal contribuente all'imposta regionale sulle attività produttive.

Il caso di specie presenta la peculiarità dell'esercizio della professione medica in regime di "Convenzione" con l'ASL, per l'assistenza sanitaria di quei cittadini che lo hanno scelto come medico.

L'Ufficio, al di là di una affermazione di principio della ricorrenza dei presupposti impositivi in linea generale, non ha fornito alcuna prova che il caso di specie sia assoggettabile all'Irap.

Nel corso del giudizio, il contribuente ha affermato che la dipendente costituisce un mero ausilio alla propria attività professionale.

Dai documenti prodotti non sono emersi elementi utili a dimostrare il contrario. Non è risultato che il contribuente abbia collaboratori interni e/o esterni ovvero altri dipendenti, oltre quello di addetto alla portineria, con altre mansioni.

Non è risultato che il contribuente si sia avvalso della collaborazione di altri professionisti della stessa o di altre discipline; così come non è risultato in atti che il lavoro svolto dalla dipendente del medico fosse inserito in una organizzazione tale da assumere una valenza propria ed ulteriore da produrre un valore aggiunto a quello proprio del titolare dello studio professionale.

Il lavoro dei dipendenti, con mansioni di portineria, negli studi dei medici di famiglia si risolve in un mero ausilio dell'attività intellettuale del professionista, consistendo esclusivamente nella ricezione delle telefonate dei clienti dello "studio" e di regolarne l'accesso allo studio.

Altresì, le dipendenti con tali mansioni non si occupano nemmeno della gestione interna delle pratiche (formazione delle cartelle del cliente, ...); questo compito è svolto direttamente ed esclusivamente dai titolari degli studi medici ovvero da loro collaboratori in possesso degli stessi titoli professionali.

(Commissione Prov. Tributaria di Ragusa, Sez. II, sentenza n. 236/2009)

4) Confronto tra Agenzia delle Entrate e autorità del Titano

Si è svolto il 29.10.2009 a San Marino un incontro tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e le autorità della Repubblica del Titano sullo specifico tema della residenza sammarinese di soggetti italiani. Nel corso della riunione è proseguito il proficuo confronto già avviato lo scorso settembre in occasione del precedente incontro avvenuto a Roma.

Sulla base di una prima analisi, che segue a riscontri effettuati dalla Repubblica

di San Marino nella propria anagrafe, tenendo conto della peculiare disciplina che regola la cittadinanza e la residenza, i cittadini italiani residenti a San Marino, che non hanno doppia cittadinanza (italiana e sammarinese) sono circa 3500, cui vanno aggiunti circa 350 soggiornanti.

Inoltre, parte significativa di tali residenti ha legami familiari con cittadini sammarinesi.

A seguito di tali raffronti e delle ulteriori risultanze che emergeranno dal prosieguo della collaborazione tra le autorità dei due Paesi, l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate si concentrerà sulle posizioni a maggiore rischio.

Soddisfazione si è espressa da entrambe le parti per il proficuo clima di collaborazione che ha caratterizzato il confronto.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 30.10.2009)

5) Fusione o scissione di Spa: Attuata direttiva CE

E' stato pubblicato sulla G.U. un D.Lgs. di attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

In particolare, con l'inserimento di un comma all'art. 2501-sexies del codice civile, è stata disposta la facoltatività della relazione degli esperti indipendenti nell'ipotesi in cui i soci di ciascuna società partecipante all'operazione vi rinuncino all'unanimità.

E' stato, quindi, modificato anche l'art. 2505-quater.

Tali novità si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data del 15 novembre 2009, non siano stati ancora approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione

(Decreto Legislativo n. 147 del 13/10/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2009)

6) E' sul web delle Entrate la bozza del 730/2010

Al via la nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 02.11.2009.

Con quasi due settimane d'anticipo rispetto all'anno passato, infatti, è già online, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione semplificata, modello 730, da presentare nell'anno 2010 per i redditi del 2009.

Atteso anche quest'anno da quasi 15milioni di contribuenti individuali, il nuovo 730 presenta delle novità nel prospetto riservato al "Coniuge e familiari a carico" e nei quadri relativi ai "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", agli "Oneri e Spese" e ai "Crediti d'imposta".

Il 730 apre alla detrazione delle spese per l'arredo dell'immobile da ristrutturare

Tra le novità apportate al modello per adeguarlo alla normativa vigente, viene segnalata l'estensione della detrazione d'imposta del 20%, da ripartire in cinque anni, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

Gli importi, infatti, potranno ora essere indicati all'interno del quadro 'E', "Oneri e spese", nella colonna 4 della sezione IV.

Sempre nello stesso quadro, "Oneri e spese", ma nella sezione V, colonna 4, trova spazio la rideterminazione delle rate relativa alle spese cui spetta la detrazione del 55%.

Possibilità questa che consente agli eredi e agli acquirenti di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica, realizzati nel 2008, di rideterminare il numero delle rate residue.

Spazio al credito d'imposta per i contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo

Nel quadro 'G', "Crediti d'imposta", è stata introdotta la sezione IV, al fine di consentire ai contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo di fruire del credito d'imposta con riferimento alle spese sostenute per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto dell'immobile danneggiato.

L'agevolazione, prevista dal DI 39 del 2009, è stata disciplinata dalle ordinanze n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.

Nel dettaglio, la nuova sezione è composta da due righe, dei quali il primo è riferito all'abitazione principale e il secondo ad altri immobili.

Le altre novità: Tempo scaduto per il "bonus straordinario".

Come previsto dall'art. 1 del DI 185 del 2008, infatti, la misura ha trovato applicazione solo nella modulistica 2009 comportando, quindi, l'eliminazione della colonna '8', funzionale alla richiesta del bonus, all'interno del modello 730/2010. Modello che contempla ora, nel quadro relativo ai "Redditi di lavoro dipendente e assimilati" due nuovi spazi.

Sul primo, sezione I rigo 'C5', si dovranno riportare le somme derivanti dall'incremento di produttività, funzionali al beneficio previsto per il lavoro straordinario, ora riconosciuto limitatamente alle sole somme percepite per incremento di produttività (DI 185 del 2008).

Nello stesso quadro è stata aggiunta, inoltre, la sezione V, nella quale è stato previsto un campo su cui riportare la riduzione d'imposta derivante dall'applicazione dello specifico beneficio riservato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il 730 in attesa del 5per mille

La bozza del modello 730/2010, pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, non contiene, per ora, il riquadro per la scelta del 5per mille solo perché, come già chiarito con il comunicato stampa del 13 ottobre scorso, data la struttura della legge finanziaria, si è in attesa della proroga che sarà disposta, come di norma, per emendamento.

CUD 2010 (bozze)

Infine, sono disponibili la nuova bozza del modello "CUD 2010" e le relative istruzioni "CUD 2010" (bozze del 30 ottobre 2009)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l